



Determinazione n° 739/2019

OGGETTO: Incarico professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale Clean Water Center "CWC" da realizzarsi presso la sede centrale del Politecnico di Torino. **Provvedimento di esclusione.**
C.I.G.: 77123955B0 - C.U.P.: E19D17004770005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- Il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che

- il Dirigente dell'Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 1763 del 29.11.2018 autorizzava l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale Clean Water Center "CWC" da realizzarsi presso la sede centrale del Politecnico di Torino;
- in data 05.12.2018 veniva bandita la gara per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la disciplina prevedeva l'aggiudicazione della procedura sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con le determinazioni dirigenziali n. 433 del 14.03.2019 e n. 448 del 19.03.2019, venivano esclusi dalle successive fasi di gara i seguenti concorrenti: il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Emanuele Albarello – Gefir Ingegneria s.r.l. – EQ Ingegneria – P.I. Mario Pregliasco – Ing. Jessica Testa; il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti STUDIO 12 – Ing. Paolo Sassi – Ing. Massimiliano Carrara – Ing. Filippo Ferrero; l'operatore economico Icon Ingegneria S.r.l.; il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio A.S. Architetti Associati – Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Fulvio Giani – Studio Sillitti – Syspro Engineering – GP Project S.r.l.;
- in data 13.05.2019, in seduta pubblica, la Commissione di Aggiudicazione, durante l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, rilevava la carenza della sottoscrizione con firma olografa dell'offerta economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Mafran S.r.l. – Agoproject s.a.s. – Consulting & Management S.r.l.s. – Arch. Martina Bellomia.

Considerato che

- la carenza della sottoscrizione con firma olografa dell'offerta economica comporta un'irregolarità essenziale non sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, non consentendo *"l'individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile"*



l'effettivo autore dell'apposizione di una firma a stampa in calce al documento"(Tar Firenze, 16.09.2016, sentenza n. 1364);

- La giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che non possono essere assimilabili alla sottoscrizione *"i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacchè la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l'allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell'autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata"* (Tar Firenze, 16.09.2016, sentenza n. 1364).

Determina

- di escludere dalla procedura il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Mafran S.r.l. – Agoproject s.a.s. – Consulting & Management S.r.l.s. – Arch. Martina Bellomia, ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per irregolarità del requisito della sottoscrizione dell'offerta economica.

Torino, 13 maggio 2019

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Arch. Gianpiero Biscant